

REGOLAMENTO REGIONALE 27 novembre 2009, n. 29

“Modifica al Regolamento Regionale n. 10 del 30 giugno 2009 “Tagli boschivi”

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la L. R. 31/05/2001 n. 14 che, all’art. 29, prevede l’adozione di un regolamento attuativo della legge;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.2165 del 17/11/2009 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

1. all’art.3 del regolamento regionale n.10 del 30 giugno 2009 “Tagli boschivi”, è aggiunto il seguente comma “Nel caso di piante di interesse forestale isolate, in gruppi o in filare, e non soggette a vincolo paesistico o di interesse artistico o storico, oggetto di taglio con evidenti sintomi di instabilità o di deperimento o di attacchi parassitari e che pertanto presentano pericolo per la pubblica incolumità, è prevista la preventiva comunicazione e relativa documentazione fotografica al Servizio Foreste della Regione Puglia, e agli altri Enti competenti per territorio”.
2. all’art.14 lettera F, del regolamento regionale n.10 del 30 giugno 2009 “Tagli boschivi”, è sostituita la dicitura “ di cui all’art.8, comma 1, con la nuova dicitura “di cui all’art.10, comma 1;

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 27 novembre 2009

VENDOLA